



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ufficio del Massimario e del Ruolo

Servizio Penale

Rel. n. III/102/2015

Roma, 10 dicembre 2015

RASSEGNA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

IN MATERIA PENALE

(APRILE - SETTEMBRE 2015)

SOMMARIO: Parte I. Diritto penale sostanziale. - 1.1. **Recidiva obbligatoria** (art. 99, comma 5, cod. pen.). - 1.1.1. *Illegittimità costituzionale dell'unica ipotesi di recidiva obbligatoria (sent. n. 185 del 2015).* - 1.1.2. *Recidiva obbligatoria (art. 99, comma 5, cod. pen.) e divieto di prevalenza di talune circostanze attenuanti: manifesta inammissibilità (ord. n. 128 del 2015).* - 1.2. **Sospensione del procedimento e del corso della prescrizione nel caso di incapacità processuale irreversibile dell'imputato: manifesta inammissibilità (ord. n. 129 del 2015).** - 1.3. **Misure di sicurezza personali detentive.** *Assegnazione ad una casa di cura e di custodia e accertamento della pericolosità dell'infermo di mente senza tener conto dei criteri di cui all' art. 133 cod. pen.: infondatezza della questione (sent. n. 186 del 2015).* - - **Parte II. Legislazione penale speciale.** - 2.1. **Reati tributari.** - 2.1.1. *Omesso versamento delle ritenute, ex art. 10 bis d. lgs.vo n. 274 del 2000, e soglia di punibilità: infondatezza della questione (sent. n. 100 del 2015).* - 2.1.2. *Subordinazione del patteggiamento alla previa estinzione dei debiti tributari: infondatezza della questione. Limiti alla sospensione condizionale della pena: inammissibilità della questione (sent. n. 95 del 2015).* - 2.1.3. *Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e illegittimità delle soglie di punibilità: manifesta inammissibilità (ord. n. 88 del 2015).* - 2.2. **Misure di prevenzione patrimoniale.** - 2.2.1. *Confisca di prevenzione e crediti da lavoro dipendente: illegittimità costituzionale (sent. n. 94 del 2015).* - 2.2.2. *Confisca di prevenzione e ricorso per cassazione solo per violazione di legge: infondatezza della questione (sent. n. 106 del 2015).* - 2.3. **Edilizia e urbanistica.** *L'applicazione della confisca nel caso di proscioglimento per prescrizione dal reato di lottizzazione abusiva: inammissibilità della questione (ord. n. 187 del 2015).* - - **Parte III. Diritto processuale penale.** - 3.1. **Pubblicità delle udienze.** - 3.1.1. *Procedimento di sorveglianza e omessa previsione di pubblicità delle udienze su richiesta dell'interessato: illegittimità costituzionale (sent. n. 97 del 2015).* - 3.1.2. *Omessa previsione della pubblicità, su richiesta dell'interessato, del procedimento di opposizione avverso l'ordinanza di applicazione della confisca davanti al giudice dell'esecuzione: illegittimità costituzionale (ord. n. 109 del 2015).* - 3.2. **Presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.** - 3.2.1. *Concorrente esterno in associazione mafiosa e presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: manifesta inammissibilità della questione (ord. n. 103 del 2015).* - 3.2.2. *Associazione per delinquere, ex art. 416, comma 6, cod. pen. e presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: restituzione degli atti al giudice a quo (ord. n. 190 del 2015).* - 3.3. *Omessa previsione del divieto di custodia in carcere nei confronti di madre convivente di minore di età superiore ai sei anni totalmente o gravemente invalida: manifesta inammissibilità (ord. n. 104 del 2015).* - 3.4. *Contestazione suppletiva 'tardiva' di una circostanza aggravante: illegittimo precludere all'imputato la facoltà di accedere al giudizio abbreviato (sent. n. 139 del 2015).* - 3.5. *Equa riparazione e termine iniziale del processo: illegittimità costituzionale della norma che esclude dal relativo calcolo il tempo concernente le indagini preliminari (sent. n. 184 del 2015).* - 3.6. *Spese di giustizia. Compensi agli ausiliari del magistrato e diminuzione di un terzo nel caso di applicazione di tariffe inadeguate: illegittimità costituzionale (sent. n. 192 del 2015).* - 3.7. *Esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello stato degli indagati, imputati o condannati per reati di evasione fiscale: manifesta inammissibilità della questione (ord. n. 162 del 2015).*

PARTE I: DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

1.1. Recidiva obbligatoria, ex art. 99, comma 5, cod. pen..

1.1.1. Illegittimità costituzionale dell'unica ipotesi di recidiva obbligatoria (sent. n. 185 del 2015). La Corte costituzionale, con la sentenza n. **185**, depositata il **23 luglio 2015**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole "è obbligatorio".

La norma censurata prevede che, nei casi di realizzazione di un delitto di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., "l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio". Secondo il giudice *a quo* (Corte di cassazione, sez. V penale) l'applicazione obbligatoria della recidiva, svincolata dall'accertamento in concreto delle condizioni che ne consentono la sussistenza e affidata alla sola indicazione del titolo del nuovo delitto, viene privata di una base empirica adeguata a preservare il fondamento della circostanza aggravante in questione, consistente nell'attitudine della ricaduta nel delitto ad esprimere una più accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità del reo, risolvendosi in una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità **del tutto irragionevole**. Ulteriore conferma di manifesta irragionevolezza sarebbe dato dal criterio legislativo di individuazione dei reati che comportano la recidiva obbligatoria, incentrato sul catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., contenente un elenco di reati ritenuti dal legislatore, a vari fini, di particolare gravità e allarme sociale, privo di correlazione con le condizioni che fondano l'aumento di pena per la recidiva. La norma censurata contrasterebbe, inoltre, con il principio di uguaglianza, in quanto precludendo l'accertamento in concreto della significatività del nuovo episodio delittuoso, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, darebbe luogo ad una illegittima equiparazione di situazioni diverse. Contrasto vi sarebbe anche con l'art. 27, comma 3, Cost., in quanto la preclusione dell'accertamento giurisdizionale in concreto delle condizioni legittimanti la recidiva violerebbe il principio di proporzione della pena, frustrandone le finalità rieducative.

La Corte costituzionale dichiara **fondata** la questione, con riguardo ad entrambi i parametri invocati. Quanto al *vulnus* dell'art. 3 Cost. – inteso nel duplice profilo uguaglianza/ragionevolezza – la Corte afferma che la norma censurata, nel testo novellato nel 2005, collegando l'automatico e obbligatorio aumento di pena al mero riscontro formale della precedente condanna e dell'essere il nuovo reato compreso nel catalogo dell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen., senza che il giudice sia tenuto ad accertare in concreto se, in rapporto ai precedenti, il nuovo episodio delittuoso sia indicativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo, introduce un vero e proprio **automatismo sanzionatorio** che viola il principio di ragionevolezza. Infatti, l'obbligatorietà stabilita dall'art. 99, comma 5, cod. pen. imporrebbe l'aumento della pena anche nell'ipotesi di un solo precedente, ancorché remoto, di trascurabile gravità e, comunque, privo di significato ai fini della recidiva, e, quindi,

anche se l'aumento sia privo di giustificazione, oggettiva o soggettiva. Né l'automatismo sanzionatorio in questione può giustificarsi ritenendo che si fondi su una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità del reo, considerato che per la giurisprudenza costituzionale "le presunzioni assolute ... violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*", e cioè se sia "agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa". La presunzione in questione, concernente la colpevolezza e la pericolosità del reo, giustificata unicamente dall'appartenenza del nuovo episodio delittuoso al catalogo dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen., non trova fondamento in un dato di esperienza generalizzato, quindi, non è dotata di un fondamento empirico, posto che ben possono ipotizzarsi accadimenti reali contrari alla generalizzazione presunta, la quale deve, pertanto, ritenersi inesistente. L'elenco dei delitti, contenuto nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen., che comportano l'obbligatorietà della recidiva, conferma, infatti, ulteriormente la manifesta irragionevolezza della norma censurata, trattandosi di reati eterogenei, collegati dal legislatore solo in funzione di esigenze processuali e in particolare del termine di durata massima delle indagini preliminari, inadeguati ad esprimere un comune dato significativo ai fini dell'applicazione della recidiva. Conclusivamente: la previsione della recidiva obbligatoria, contenuta nell'art. 99, comma 5, cod. pen., contrasta con il principio di ragionevolezza e parifica nel trattamento obbligatorio situazioni personali e ipotesi di recidiva tra loro diverse, violando l'art. 3 Cost.. Inoltre, la preclusione dell'accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere la pena sproporzionata, vanificandone la funzione rieducativa prevista dall'art. 27, comma 3, Cost..

1.1.2. Recidiva obbligatoria (art. 99, comma 5, cod. pen.) e divieto di prevalenza di talune circostanze attenuanti: manifesta inammissibilità (ord. n. 128 del 2015). La Corte costituzionale, con ordinanza n. 128, depositata l'1 luglio del 2015, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge n. 251 del 2005, sollevata in riferimento agli art. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui "prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, comma 5, cod. pen. e della ulteriore circostanza attenuante ordinaria introdotta nell'art. 630 cod. pen. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012.

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, evidenziando che con la sentenza impugnata nel giudizio *a quo* gli imputati sono stati condannati per un diverso titolo di reato (art. 605 cod. pen.), mentre la mutata qualificazione giuridica è stata contestata dal P.M. con l'atto di appello; il giudice remittente, d'altro canto, ha ritenuto che l'eventuale condanna per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. avrebbe comportato l'applicazione della recidiva, ex art. 99, comma 5,

cod. pen. e il conseguente divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previste dallo stesso art. 630 cod. pen.; si tratta, pertanto, di questione meramente ipotetica. Inoltre, la questione è, sotto altro profilo, manifestamente inammissibile per l'inesatta identificazione della norma da censurare, considerato che la norma censurata introduce un'ipotesi di recidiva obbligatoria mentre il rilevato *vulnus* sarebbe determinato dall'art. 69, comma 4, cod. pen. che pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., divieto la cui applicabilità all'ipotesi di recidiva obbligatoria appare dubbia.

1.2. Sospensione del procedimento e del corso della prescrizione nel caso di incapacità processuale irreversibile dell'imputato: manifesta inammissibilità (ord. n. 129 del 2015). La Corte costituzionale, con ordinanza n. 129, depositata l'1 luglio del 2015, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 71 cod. proc. pen. e dell'art. 159, comma 1, cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2 e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che i processi penali siano sospesi anche nelle ipotesi in cui sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo con correlativa sospensione della prescrizione.

La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione perché divenuta priva di oggetto, in quanto successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 45 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, comma 1, cod. pen., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

1.3. Misure di sicurezza personali detentive. Assegnazione ad una casa di cura e di custodia e accertamento della pericolosità dell'infermo di mente senza tener conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.: infondatezza della questione (sent. n. 186 del 2015). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186, depositata il 23 luglio 2015, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 81 del 2014, "nella parte in cui stabilisce che l'accertamento della pericolosità sociale è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'art. 133, comma 2, n. 4, cod. pen.", e che "non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 della CEDU.

Secondo il giudice remittente le disposizioni censurate, escludendo la rilevanza a fini prognostici delle condizioni di vita individuali, familiari e sociali dell'internato e

correlativamente imponendo al giudice rigidi vincoli che non consentono l'apprezzamento globale della situazione concreta della persona, riducono la base cognitiva del giudizio prognostico, sulla necessità della misura di sicurezza restrittiva, rendendo "impossibile o radicalmente alterata" la prognosi di pericolosità, e così violando i parametri costituzionali suindicati. In buona sostanza, le disposizioni censurate hanno, secondo il remittente, modificato, relativamente ai soggetti "non imputabili e semimputabili", la nozione di pericolosità sociale, che costituisce il presupposto soggettivo delle misure di sicurezza.

La Corte costituzionale dichiara **non fondata** la questione, in quanto innestata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo. La limitazione posta dalla disposizione censurata **non** riguarda la pericolosità sociale come categoria generale, ma si riferisce più specificamente alla pericolosità che legittima il ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura, ed "ha lo scopo di riservare le misure estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni mentali della persona a renderle necessarie". Ciò trova preciso riscontro nel contesto in cui si inserisce la norma censurata costituito dalla "normativa volta al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", sicché la chiave di lettura è nel senso che il legislatore ha voluto "impedire all'autorità giudiziaria di desumere la pericolosità sociale dall'apparente mancanza di adeguate possibilità di cura e sistemazione in stato di libertà" e correlativamente ha disposto che la misura di sicurezza detentiva "possa avere luogo o protrarsi **solo in base alla specifica valutazione della situazione personale** dell'infermo di mente che non sia conseguenza dello stato di marginalità socioeconomica in cui questi verrebbe a trovarsi se dimesso", in piena sintonia con la giurisprudenza costituzionale elaborata con le sentenze n. 253 del 2003 e 367 del 2004.

Conclusivamente, la norma censurata **non** incide sulla categoria generale di accertamento della pericolosità sociale che resta inalterata, conservando l'ampiezza originaria. Ma incide sui **criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e sulle condizioni per l'applicazione di quelle detentive**, in quanto ha "lo scopo di riservare le misure estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni mentali della persona a renderle necessarie". Pertanto, solo per disporre il ricovero di un soggetto in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura o di custodia e quindi per il giudizio preordinato alla scelta della misura applicabile, il giudice deve accertare, su base cognitiva ristretta e cioè "senza tenere conto delle condizioni di cui all'art. 133, comma 2, n. 4, cod. pen., che "ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate a fare fronte alla sua pericolosità sociale". Erroneità del presupposto interpretativo del giudice *a quo*, dunque, e conseguente infondatezza della questione sollevata.

PARTE II: DIRITTO PENALE SPECIALE

2.1. Reati tributari.

2.1.1. Omesso versamento di ritenute certificate, ex art. 10-bis d. lgs.vo n. 274 del 2000, e soglia di punibilità: infondatezza della questione (sent. n. 100 del 2015).

Con la sentenza n. 100, depositata il 5 giugno 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs.vo n. 74 del 2000, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. e manifestamente inammissibili le medesime questioni sollevate con ordinanze di analogo tenore in riferimento agli art. 3 e 24 Cost..

Secondo i giudici remittenti la norma censurata - "nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ovvero l'omesso versamento "di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale", per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38 - viola l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo. Anzitutto, per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai più gravi delitti di cui agli art. 4 e 5 d.lgs.vo n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele e omessa dichiarazione), integrati da condotte maggiormente insidiose e lesive degli interessi del fisco e per i quali sono, tuttavia, previste più elevate soglie di punibilità; in secondo luogo, per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogo reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs.vo n. 74 del 2000), quale risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, pronunciata con sentenza n. 80 del 2014.

La Corte costituzionale dichiara **non fondate** le questioni sollevate in riferimento ad entrambi i profili censurati *sub* art. 3 Cost..

Preliminarmente **esclude** che la sentenza n. 80 del 2014 - che ha innalzato la soglia di punibilità per il delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs.vo n. 74 del 2000 (omesso versamento dell'IVA) a quella più alta tra le soglie di raffronto, e cioè a quella prevista per il delitto di infedele dichiarazione (pari a 103.291,38 euro), limitatamente ai fatti commessi sino al settembre 2011 - abbia "necessari effetti di trascinamento sulla distinta figura dell'omesso versamento di ritenute certificate". Evidenzia che, nel caso scrutinato dalla sentenza n. 80 del 2014, la norma censurata riservava un trattamento sanzionatorio **ingiustificatamente deteriore** al contribuente che avesse presentato regolarmente la dichiarazione annuale IVA, omettendo poi il versamento dell'imposta, rispetto a quello che non avesse presentato la dichiarazione o presentato una dichiarazione infedele, e, quindi, rispetto a condotte dotate di maggiore pericolosità per il fisco.

Cosicché la previsione di una soglia di punibilità di 50.000 euro per il delitto di omesso versamento dell'IVA, previsto dal predetto art. 10-ter, rispetto a quelle, ben più elevate, relative alla omessa o infedele dichiarazione (rispettivamente (77.468, 53 e 103.291,38) era

manifestamente irragionevole, dando luogo ad una discrasia che lo stesso legislatore aveva provveduto, con il d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, ad eliminare, riducendo la soglia di punibilità dell'omessa dichiarazione (a 30.000 euro) e dell'infedele dichiarazione (a 50.000 euro) e, pertanto, ad un importo inferiore rispetto a quello della soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA, rimasta invariata. Vero è che, trattandosi di modifiche sfavorevoli al reo (l'abbassamento delle soglie di punibilità comporta l'ampliamento dell'area di rilevanza penale), esse potevano dispiegare i loro effetti solo per i fatti successivi alla entrata in vigore della legge n. 148 del 2011 (17 settembre 2011). Permanendo, pertanto, con riguardo ai fatti commessi in epoca precedente a tale data, la predetta 'irragionevole discrasia' delle soglie di punibilità tra l'omesso versamento dell'IVA e l'omessa o infedele dichiarazione, e, quindi, la violazione del principio di eguaglianza, si era resa necessaria la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, **allineando la soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA** – quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – **alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifestava l'irragionevole disparità di trattamento** (quella cioè della dichiarazione infedele, euro 103.291,38).

Ciò premesso, la Corte **esclude** che le considerazioni poste a base della sentenza n. 80 del 2014 possano essere estese alla soglia di punibilità di 50.000 euro prevista per il delitto di omesso versamento delle ritenute. Anzitutto, perché – a differenza della dichiarazione IVA – la dichiarazione di sostituto di imposta **non** rientra tra quelle rilevanti ai fini dei delitti di infedele e omessa dichiarazione, invocati come *tertia comparationis*. Il sostituto di imposta che omette di versare le ritenute certificate può essere chiamato a rispondere, sul piano penale, unicamente del reato di cui all'art. 10-bis, tanto se abbia regolarmente assolto i propri obblighi dichiarativi, quanto se abbia presentato una dichiarazione infedele, quanto se non abbia presentato affatto la dichiarazione (l'omessa o infedele dichiarazione di sostituto di imposta integrano solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 del d.lgs.vo n. 471 del 1997). Con la conseguenza che i delitti di omessa o infedele dichiarazione **non** possono costituire utili termini di comparazione, ai fini della censura ex art. 3 Cost.. In secondo luogo, perché l'omesso versamento delle ritenute e l'omesso versamento dell'IVA sono **fattispecie eterogenee**, sia sul piano tributario che su quello penale e, pertanto, non comparabili. In primo luogo, perché si tratta di **tributi diversi** e hanno come **destinatari** soggetti che rivestono **ruoli nettamente diversi** sul piano tributario, ovvero il sostituto d'imposta e il contribuente soggetto passivo dell'IVA. Posizioni non equiparabili, "stante la peculiarità delle funzioni affidate al sostituto di imposta, il quale è chiamato ad adempiere l'obbligazione tributaria in luogo del soggetto in capo al quale si realizza il presupposto impositivo, effettuando nei casi normativamente previsti, ritenute alla fonte sulle somme erogate ai sostituiti per poi riversarle all'erario". Sul piano penale, inoltre, mentre il delitto di omesso versamento delle ritenute è l'unico reato proprio del sostituto di imposta, il soggetto passivo dell'IVA può rispondere, oltre che del delitto di cui all'art. 10-ter, anche dei delitti in materia di dichiarazione e di quelli in

materia di documenti e pagamento di imposte. Ma rilevanti sono anche le differenze sul piano della fattispecie oggettiva, posto che l'art. 10-ter richiede che l'IVA non versata risulti dalla relativa dichiarazione annuale, mentre l'art. 10-bis richiede che le ritenute non versate risultino dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, le quali assumono particolare rilevanza nell'attuazione del rapporto tributario comportando, salvo casi particolari, la liberazione del sostituito dall'obbligazione tributaria. Con conseguente infondatezza delle questioni sollevate.

2.1.2. Subordinazione del patteggiamento alla previa estinzione dei debiti tributari: infondatezza della questione. Limiti alla sospensione condizionale della pena: inammissibilità della questione (sent. n. 95 del 2015). La Corte costituzionale, con sentenza **n. 95 del 2015**, depositata il **28 maggio 2015**, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs.vo n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera m), del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.. Ha, inoltre, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2-bis, del d.lgs.vo n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera h), del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, sollevata in riferimento agli art. 3, 25, comma 2 e 27, commi 1 e 3, Cost..

Le censure del giudice *a quo* si appuntano anzitutto sull'art. 12, comma 2-bis, il quale - prevedendo l'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena ai delitti, previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs.vo n. 74 del 2000, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta evasa superi congiuntamente il trenta per cento del volume d'affari e tre milioni di euro - violerebbe gli art. 3 e 25, comma 2, 27, commi 1 e 3, Cost.. L'art. 3 Cost. perché sottoporrebbe i reati tributari ad un trattamento irragionevolmente più severo di quello riservato alla generalità degli altri reati, ivi compresi il peculato e la malversazione, non assoggettati ad analoghe preclusioni. L'art. 25, comma 2, Cost. perché impedendo al giudice di valutare, sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., la concreta gravità del fatto, lederebbe il rapporto di proporzionalità fra sanzione e illecito penale. L'art. 27, comma 1, Cost. perché ai fini del trattamento sanzionatorio assumerebbe rilevanza solo il danno causato e non il "rimprovero soggettivo", in violazione del principio di personalità della responsabilità penale. L'art. 27, comma 3, Cost., perché verrebbe frustrata la finalità rieducativa della pena.

Il giudice remittente censura, inoltre, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs.n. 74 del 2000 - nella parte in cui prevede che per i predetti delitti tributari l'applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., può essere chiesta solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 13, commi 1 e 2, e cioè solo nel caso di estinzione dei debiti tributari relativi a tali delitti - ritenendola in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.: con l'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento tra soggetti imputati del medesimo reato, a seconda delle loro condizioni economiche e con l'art. 24 Cost., perché all'imputato non avrebbe verrebbe

impedito l'accesso al patteggiamento esclusivamente per motivi economici, con conseguente lesione del diritto di difesa.

La Corte costituzionale, invertendo l'ordine di esame delle questioni poste dal remittente, decide preliminarmente la questione relativa ai limiti dell'applicazione della pena, ritenendola pregiudiziale (solo nel caso in cui il 'patteggiamento' sia ammesso per i reati oggetto del giudizio principale, occorre verificare la realizzabilità della condizione cui è subordinata la richiesta) e **ne dichiara l'infondatezza**. In particolare, la Corte afferma che il legislatore – precludendo l'accesso al rito alternativo, nel caso in esame - ha introdotto una '**esclusione oggettiva** dal patteggiamento', riferita alla **generalità** dei delitti tributari, al pari delle numerose 'esclusioni oggettive' previste per il c.d. patteggiamento allargato, riguardo alle quali è stata esclusa l'illegittimità costituzionale, riconoscendovi la **discrezionalità del legislatore**, sindacabile solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Parimenti esclude la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., rilevando che non è costituzionalmente illegittima qualsiasi disciplina che imponga oneri economici per il raggiungimento di determinati fini, ma solo quella che comprometta l'esercizio di un diritto garantito paritariamente a tutti (come il diritto di azione e quello di difesa in giudizio) e quella che imponga oneri economici non giustificati da ragioni connesse a circostanze obiettive, così da determinare irragionevoli situazioni di vantaggio o svantaggio. Ipotesi che la Corte non ravvisa nel caso scrutinato per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché l'onere patrimoniale imposto risulta giustificato da ragioni obiettive, ossia dal generale interesse pubblico all'eliminazione delle conseguenze dannose dal reato che si coniuga all'interesse all'integrale riscossione dei tributi; in secondo luogo, perché l'omessa previsione della facoltà di chiedere il patteggiamento, nel caso in esame, non vulnera **il nucleo incompressibile del diritto di difesa**, non trattandosi di *condicio sine qua non* per un'efficace tutela della posizione giuridica dell'imputato, tanto è vero che essa è esclusa per un gran numero di reati sanzionati con pena detentiva superiore al limite generale di fruibilità dell'istituto. L'infondatezza della questione relativa alla preclusione del patteggiamento rende inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione relativa al divieto di concessione della sospensione condizionale della pena per i predetti delitti tributari, considerato che nel giudizio *a quo* l'imputato aveva chiesto l'accesso al patteggiamento subordinandolo alla concessione della sospensione condizionale della pena applicata, sicché l'eventuale rimozione dell'ostacolo alla concessione del predetto beneficio, cui è subordinata la richiesta di patteggiamento, sarebbe del tutto ininfluenza sulle relative decisioni del giudice *a quo*; in altri termini, l'infondatezza della domanda principale determina l'irrelevanza di quella logicamente subordinata.

2.1.3. Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e illegittimità delle soglie di punibilità: manifesta inammissibilità (ord. n. 88 del 2015). La Corte costituzionale, con l'ordinanza **n. 88 del 2015**, depositata il **15 maggio 2015**, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del

d.lgs.vo n. 74 del 2000, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. La Corte rileva che successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 80 del 2014, dichiarando costituzionalmente illegittima la norma censurata, con conseguente manifesta inammissibilità, per sopravvenuta mancanza di oggetto, della relativa questione.

2.2. Misure di prevenzione patrimoniale.

2.2.1. Confisca di prevenzione e omessa tutela dei crediti da lavoro dipendente: illegittimità costituzionale (sent. n. 94 del 2015). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2015, depositata il **28 maggio 2015**, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'art. 1, comma 198, della l. n. 228 del 2012, nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati i titolari di credito da lavoro subordinato.

Secondo il giudice remittente la norma censurata - nella parte in cui non include i titolari di credito da lavoro subordinato tra i soggetti legittimati a proporre domanda di ammissione del credito nei procedimenti di prevenzione (sequestro e successiva confisca) nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs.vo n. 159 del 2011 - viola gli art. 3, 24 e 36 Cost..

La Corte costituzionale dichiara **fondata** la questione, in riferimento all'art. 36 Cost..

In particolare, la Corte rileva che, mentre per i procedimenti di prevenzione iniziati successivamente all'entrata in vigore del **d.lgs.vo n. 156 del 2011** la legittimazione ad avvalersi della speciale procedura incidentale di verifica **è estesa a tutti i creditori** - siano essi chirografari, privilegiati o titolari di garanzia reale - per i procedimenti **pendenti** la legittimazione è **circoscritta** ai soli creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell'esecuzione. Restano così esclusi dalla tutela i crediti dei prestatori di lavoro subordinato, che **non** siano ipotecari, pignoranti o intervenuti nell'esecuzione, ma comunque assistiti da privilegio generale sui beni mobili, ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., e con diritto alla collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, ex art. 2776 cod. civ.. Sotto questo profilo, afferma la Corte, la disciplina censurata contrasta con l'art. 36 Cost., in quanto idonea a pregiudicare il diritto del lavoratore "ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Infatti, stante il generale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati, ex art. 1, comma 194, della l. n. 228 del 2012, la misura patrimoniale rischia di privare *ex abrupto* il lavoratore della possibilità di agire utilmente *in executivis* per il pagamento delle proprie spettanze. In particolare, ciò avviene allorché la confisca renda i residui beni del debitore insufficienti a soddisfare le sue ragioni, e massimamente nell'ipotesi di confisca 'totalizzante', che investa l'intero patrimonio del datore di lavoro. Né tale disciplina può trovare giustificazione nel bilanciamento dell'interesse sotteso alle misure di prevenzione patrimoniali, ricollegabile ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica, giacché non di bilanciamento si tratta ma di sacrificio puro e semplice dell'interesse contrapposto. Con conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata.

2.2.2. Confisca di prevenzione e ricorso per cassazione solo per violazione di legge: infondatezza della questione (sent. n. 106 del 2015). La Corte costituzionale, con la sentenza **n. 106 del 2015**, depositata il **9 giugno 2015**, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 11, l. n. 1423 del 1956, e dell'art. 3-ter, comma 2, l. n. 575 del 1965, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Secondo il remittente (Corte di cassazione, V sez. penale) la norma censurata, limitando la proponibilità del ricorso per cassazione, avverso il provvedimento di confisca adottato all'esito del procedimento di prevenzione, alla sola violazione di legge, con esclusione degli ulteriori vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ed in particolare del vizio di motivazione, viola gli artt. 3 e 24 Cost.. L'art. 3 Cost. in quanto detta limitazione non sarebbe razionalmente giustificabile, considerato che nel caso della confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni dalla l. n. 356 del 1992, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per vizio di motivazione, con conseguente ingiustificato trattamento differenziato, perché i due provvedimenti richiedono analoghi requisiti e producono uguali effetti negativi sul patrimonio dei destinatari. L'art. 24 Cost. perché proprio con riguardo alla confisca di prevenzione, siccome basata su un presupposto oggettivamente più debole di quello rappresentato da una condanna penale, richiesto dalla predetta confisca ex art. 12-sexies, il diritto di difesa, a parità di conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione dell'una o dell'altra delle misure in questione, dovrebbe essere maggiormente garantito.

La Corte costituzionale dichiara **non fondata** la questione.

Rileva preliminarmente che "il procedimento di prevenzione e il procedimento penale, nella cui cornice viene applicata la confisca dell'art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, sono dotati di **proprie peculiarità**, sia per l'aspetto processuale, sia per quello dei presupposti sostanziali". Con riferimento al primo aspetto, evidenzia che nel procedimento di prevenzione è previsto **il doppio grado di impugnazione** e cioè, ex art. 4, comma 10, l. n. 1423 del 1956, anche il ricorso alla Corte d'appello per il merito, laddove in quello di esecuzione, in cui può trovare applicazione la confisca ex art. 12-sexies, è previsto solo il ricorso per cassazione, ciò che ben **può giustificare la limitazione del ricorso per cassazione, nel primo caso, alla violazione di legge.**

Quanto al secondo aspetto, la Corte evidenzia "le profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione: la prima ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell'esercizio dell'azione penale; la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non costituiscono necessariamente reato". D'altro canto, la non equiparazione tra le due forme di confisca è stata recentemente affermata dalle Sezioni Unite Repaci (S.U. n. 33451 del 2014), per le quali "la diversa struttura normativa delle due fattispecie, con le diverse ricadute operative, già esclude, che possa porsi la prospettata unità di *ratio legis*". Infine, la Corte

richiama la sentenza n. 321 del 2004, che ha affermato la legittimità della **limitazione** dei motivi di ricorso per cassazione **alla sola violazione di legge per le misure di prevenzione personali**, sicché una soluzione di segno opposto per le misure di prevenzione patrimoniale, che si fondano sul medesimo giudizio di pericolosità e sovente, ancorché attualmente non necessariamente, sono disposte contestualmente, avrebbe un esito del tutto irragionevole.

2.3. Edilizia e urbanistica. L'applicazione della confisca nel caso di proscioglimento per prescrizione dal reato di lottizzazione abusiva: inammissibilità della questione (ord. n. 187 del 2015). La Corte costituzionale, con ordinanza **n. 187, depositata il 23 luglio 2015**, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui, in forza dell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, tale disposizione "non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi". Si tratta di questione analoga a quella già giudicata inammissibile, con la **sentenza n. 49 del 2015**, intervenuta successivamente all'ordinanza di remissione, della quale la Corte costituzionale ripercorre i principali "passaggi" per addivenire ad analoga declaratoria, essendo il giudice *a quo* incorso "nei medesimi vizi di inammissibilità".

PARTE III: DIRITTO PROCESSUALE PENALE.

3.1. Pubblicità delle udienze.

3.1.1. Procedimento di sorveglianza e omessa previsione di pubblicità delle udienze su richiesta dell'interessato: illegittimità costituzionale (sent. n. 97 del 2015). La Corte costituzionale, con la sentenza **n. 97 del 2015**, depositata il **5 giugno 2015**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 666, comma 3, e 678, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.

Secondo il giudice remittente, le norme censurate violano gli art. 117 e 111 Cost.; l'art. 117, comma 1, ponendosi in contrasto con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall'art. 6, par. 1, della CEDU; l'art. 111, comma 1, in quanto lo svolgimento, almeno su richiesta, del procedimento in questione in forma pubblica, è indispensabile ai fini dell'attuazione del giusto processo, avuto riguardo alla gravità dei provvedimenti ivi adottabili, incidenti in modo diretto e rilevante sulla libertà personale.

La Corte costituzionale dichiara **fondata** la questione.

Preliminarmente richiama i propri precedenti in materia (sent. n. 93 del 2010 e 135 del 2014) che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 117, comma

1, Cost. e con gli ulteriori parametri evocati, le disposizioni regolative del procedimento di prevenzione e del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, detti procedimenti si svolgano nelle forme dell'udienza pubblica, quanto ai gradi di merito (la medesima esigenza costituzionale non è stata invece, ravvisata con riguardo al ricorso per cassazione, in quanto giudizio di impugnazione destinato alla trattazione di questioni di diritto, sent. n. 80 del 2011).

La Corte evidenzia, anzitutto, il carattere **giurisdizionale** del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, per il quale, tuttavia, l'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., esclude univocamente la partecipazione del pubblico. Afferma che siffatto regime si rivela incompatibile con la garanzia della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancita dall'art. 6, par. 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU e, di conseguenza, con l'art. 117, comma 1, Cost., rispetto al quale, il predetto art. 6 assume una valenza integrativa, quale 'norma interposta'. La Corte, quindi, estende le considerazioni che fondano i precedenti richiamati alla questione in scrutinio, affermando, in particolare, che "le conclusioni raggiunte con riguardo al procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza appaiono senz'altro estensibili al procedimento in esame", nel quale vengono adottati provvedimenti in tema di esecuzione della pena distinti ed ulteriori rispetto a quelli adottati in sede di cognizione, anche se ad essi ovviamente collegati, i quali incidono, spesso in modo particolarmente rilevante, sulla libertà personale dell'interessato. Si tratta, dunque, di un procedimento in cui 'la posta in gioco' è elevata, mentre, per altro verso, non si è di fronte ad un contenzioso a carattere spiccatamente tecnico, rispetto al quale il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale possa ritenersi non necessario alla luce delle peculiari questioni trattate. Conclusivamente, il rispetto dell'art. 6, par. 1, CEDU, impone che i soggetti coinvolti nel procedimento di sorveglianza abbiano la facoltà di richiederne lo svolgimento in forma pubblica. Con conseguente illegittimità costituzionale delle norme censurate.

3.1.2. Omessa previsione della pubblicità, su richiesta dell'interessato, del procedimento di opposizione avverso l'ordinanza di applicazione della confisca davanti al giudice dell'esecuzione: illegittimità costituzionale (sent. n. 109 del 2015).

La Corte costituzionale, con sentenza **n. 109 del 2015**, depositata il **15 giugno 2015**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.

Secondo il giudice *a quo* (Corte di cassazione, III sezione penale), la disciplina censurata viola gli art. 111, comma 1 e 117 Cost., ponendosi in contrasto con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU.

La Corte costituzionale ritiene **fondata** la questione.

A questa conclusione perviene sulla base dei propri precedenti (sent. nn. 93 del 2010, 135 del 2014 e 97 del 2015, quest'ultima appena depositata) con i quali ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni regolative, rispettivamente, del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, di quello per l'applicazione delle misure di sicurezza e, da ultimo, del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, le relative procedure si svolgano nelle forme dell'udienza pubblica, quanto ai gradi di merito.

La Corte estende le considerazioni svolte nelle predette occasioni anche con riguardo alla questione in scrutinio, ritenendole sovrapponibili. Evidenzia che nel procedimento di opposizione, avverso l'ordinanza in materia di confisca, il dato normativo è univoco nell'escludere la partecipazione del pubblico. Aggiunge che detta disciplina si rivela incompatibile con la garanzia della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancita dall'art. 6, par. 1, CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU, costituente principio connaturato all'ordinamento democratico, la cui limitazione può avvenire solo in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, e nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni di rilevanza costituzionale. Ragioni non ricorrenti nella specie, in cui si tratta di procedimento preordinato all'applicazione di una misura ablativa, distinta e ulteriore rispetto a quelle applicate in sede cognitiva, incidente sul diritto di proprietà tutelato dall'art. 1 Prot. CEDU. Né si tratta di contenzioso a carattere altamente tecnico, rispetto al quale il controllo del pubblico possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate, posto che la decisione sulla confisca richiede meri accertamenti di fatto, sia in relazione al nesso tra reato e *res*, sia, nel caso di confisca di beni di proprietà o in possesso di terzi, relativamente alle condizioni che ne consentono l'applicazione nei confronti di questi ultimi, e proprio con riguardo a quest'ultimo caso, la pubblicità si dimostra essenziale per tutelare quei soggetti rimasti estranei alla fase di cognizione.

Conclusivamente: in continuità con i succitati precedenti, la Corte costituzionale arricchisce di un'ulteriore tappa il percorso verso la piena espansione del principio di pubblicità delle udienze, affermando, pertanto, che ai fini del rispetto della garanzia prevista dall'art. 6, par. 1, CEDU, occorre che le persone coinvolte nel procedimento di opposizione alla confisca, davanti al giudice dell'esecuzione, abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica. Con conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata.

3.2. Presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

3.2.1. Concorrente esterno in associazione mafiosa e presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: manifesta inammissibilità della questione (ord. n. 103 del 2015). La Corte costituzionale, con ordinanza **n. 103 del 2015**, depositata il **5 giugno 2015**, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, comma 1 e 27, comma 2, Cost.. La Corte ha rilevato che successivamente

all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. **48 del 2015**, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, con la conseguenza che la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, in quanto a seguito della predetta sentenza, la norma censurata è stata già rimossa dall'ordinamento, *in parte qua*, con efficacia *ex tunc*.

3.2.2. Associazione per delinquere, ex art. 416, comma 6, cod. pen. e presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: restituzione degli atti al giudice a quo (ord. n. 190 del 2015). La Corte costituzionale, con **ordinanza n. 190, depositata il 24 luglio 2015**, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo in relazione alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, comma 1 e 27, comma 2, Cost., dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e a-bis), d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge n. 38 del 2009, nella parte in cui - "nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416, comma 6, cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure". La Corte rileva che successivamente all'ordinanza di rimessione è stata approvata una disposizione che modifica l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., eliminando il *vulnus* censurato dal giudice *a quo*. Si tratta dell'art. 4, comma 1, della **legge n. 47 del 2015** che, recependo la giurisprudenza costituzionale in materia, ha limitato la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere ai reati di cui agli artt. 270, 270 bis e 416 bis cod. pen., e con riferimento al reato di cui **all'art. 416, comma 6**, ha previsto una **presunzione meramente relativa**, stabilendo che possono essere applicate misure cautelari personali alternative alla custodia cautelare in carcere quando vi sono elementi da cui risulta la loro sufficienza a soddisfare le esigenze cautelari. Con conseguente restituzione atti al giudice remittente perché, a fronte dello *ius superveniens*, valuti la perdurante rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

3.3. Omessa previsione del divieto di custodia in carcere nei confronti di madre convivente di minore di età superiore ai sei anni totalmente o gravemente invalida: manifesta inammissibilità (ord. n. 104 del 2015). La Corte costituzionale, con **ordinanza n. 104 del 2015**, depositata il **5 giugno 2015**, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost..

Secondo il giudice *a quo*, la norma censurata - nella parte in cui non prevede il divieto di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere nei confronti della madre convivente di persona minore, di età superiore a sei anni, che sia totalmente o gravemente invalida e che,

per le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, necessità della costante presenza della madre - contrasta con gli art. 3 e 32 Cost., perché attribuisce rilievo dirimente al dato, puramente convenzionale, del superamento dei sei anni di età, escludendo perciò dalla tutela i bambini ed i giovani che, al pari del minore di sei anni, si trovino per effetto di 'handicap' invalidanti, nella necessità di essere assistiti, per le più elementari esigenze della vita. Con la conseguenza che, in tal modo, la norma censurata determina una discriminazione tra minori bisognosi di assistenza materna per ragioni di età e minori di età superiore a sei anni bisognosi di quella stessa assistenza in ragione della propria condizione di disabili.

La Corte costituzionale dichiara la questione **manifestamente inammissibile** per insufficiente descrizione della fattispecie e per indeterminatezza del *petitum*.

Rileva che l'ordinanza di rimessione non fornisce adeguate informazioni circa la disabilità della quale è afflitta la minore in questione; che tale carenza informativa impedisce di comprendere se la disabilità della predetta minore comporti cogenti necessità di assistenza genitoriale; che detto difetto di informazione è rilevante perché la questione sollevata postula l'assimilabilità tra il bisogno di assistenza del minore infraseienne e quello da assicurare a minori superiori di età, portatori di disabilità; che, pertanto, il remittente sollecita una pronuncia additiva a carattere non sufficientemente determinato e pertinente ad uno spazio di discrezionalità legislativa entro il quale occorre precisare, nell'ambito delle invalidità gravi, le situazioni meritevoli di una tutela analoga a quella prevista per i bimbi in tenera età. Con conseguente manifesta inammissibilità della relativa questione.

3.4. Contestazione suppletiva 'tardiva' di una circostanza aggravante: illegittimo precludere all'imputato la facoltà di accedere al giudizio abbreviato (sent. n. 139 del 2015). La Corte costituzionale, con sentenza n. **139**, depositata il **9 luglio 2015**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, "nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto delle nuova contestazione". Ha, invece, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione a reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 Cost..

La Corte costituzionale ritiene **fondata** la prima questione, concernente la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione 'tardiva' di una circostanza aggravante, con riguardo al reato cui si riferisce. Con questa decisione la Corte si pone in continuità con i propri precedenti (sent. n. 265 del 1994, 333 del 2009) ed in

particolare, con **la sentenza n. 184 del 2014**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., in seguito alla contestazione tardiva di una circostanza aggravante, già risultante dagli atti al momento dell'esercizio dell'azione penale. La Corte estende le argomentazioni che fondano la predetta decisione anche a quella in scrutinio, ritenendole sovrapponibili, stante **il pregiudizio al diritto di difesa**, connesso all'impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell'imputazione, intesa ad emendare precedenti errori o omissioni del P.M. nell'apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari. Parimenti ritiene sussistente la violazione del principio di uguaglianza, correlata alla discriminazione cui l'imputato si trova esposto a seconda della maggiore o minore esattezza e completezza di quell'apprezzamento nonché alle sperequazioni di trattamento, dovute all'assetto complessivo della materia a seguito degli interventi della giurisprudenza costituzionale (e particolarmente di quelli conseguiti alle sentenze n. 333 del 2009 e 184 del 2014). *Ergo*: illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., *in parte qua*.

La Corte, invece, dichiara **non fondata la seconda questione**, preordinata - nel caso di contestazione dibattimentale 'tardiva' tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante - a far sì che la restituzione all'imputato della facoltà di accesso al giudizio abbreviato si **estenda** anche alle imputazioni **diverse** da quella attinta dalla nuova contestazione. Secondo il giudice *a quo* la negazione di detta estensione, precludendo all'imputato l'adozione di una strategia difensiva legata all'intera vicenda processuale, violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. Ribadendo a sostegno della decisione le argomentazioni enucleate nella precedente giurisprudenza in materia, la Corte, in particolare, afferma che "l'esigenza che emerge - sul piano del ripristino della legalità costituzionale - è quella di restituire all'imputato la facoltà di accedere al rito alternativo relativamente al nuovo addebito, **in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva** a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità 'anomale' (nell'ipotesi della contestazione tardiva) o comunque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedurali (nell'ipotesi della contestazione fisiologica) ... senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa, esteso, cioè anche alle imputazioni diverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta". Sicché "sarebbe ... illogico e, comunque, non costituzionalmente necessario che - a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d'accusa) - l'imputato possa, comunque, a dibattimento inoltrato, recuperare gli effetti premiali del rito alternativo anche all'intera platea delle imputazioni originarie, relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine". Soluzione, questa, che rischia di privare di ogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso alla scelta del rito speciale. Conclusivamente: nessun *vulnus* agli artt. 3 e 24 Cost., sotto entrambi i profili denunciati. Non solo, ma una

soluzione di segno contrario determinerebbe una sorta di 'discriminazione alla rovescia', in quanto l'imputato verrebbe a trovarsi **in una condizione addirittura privilegiata** rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari, e cioè nella condizione di scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato parziale, limitata alla sola nuova imputazione, e una richiesta globale, facoltà di scelta della quale non fruirebbe nei casi ordinari, essendogli consentita solo la seconda opzione. determinandosi così una "discriminazione al contrario".

3.5. Equa riparazione e termine iniziale del processo: illegittimità costituzionale della norma che esclude dal relativo calcolo il tempo concernente le indagini preliminari (sent. n. 184 del 2015). La Corte costituzionale, con la sentenza **n. 184**, depositata il **23 luglio 2015**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. Ha, invece, dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, comma 1, Cost., dell'art. 2, comma 2-quater, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui sottrae al computo della durata del processo i periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti.

Secondo il giudice remittente **l'art. 2, comma 2 bis** della legge impugnata, escludendo dal computo del tempo di ragionevole durata del processo il tempo che ha preceduto il momento in cui gli imputati hanno avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, contrasta con gli artt. 111 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU; mentre l'art. 2, comma 2-quater della legge n. 89 del 2001, escludendo dal computo di ragionevole durata del processo i periodi di sospensione, che non siano riconducibili alle parti, ovvero dovuti ad un comportamento delle parti, viola gli artt. 111 e 117, comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

La Corte costituzionale **dichiara fondata** la prima questione, relativa all'art. 2, comma 2-bis della legge n. 89 del 2001. I passaggi fondamentali attraverso cui si snoda l'argomentazione della Corte sono i seguenti. Primo. La giurisprudenza europea, in tema di ragionevole durata del processo, ha dedotto dall'art. 6 della CEDU, la regola che impone, ai fini dell'indennizzo conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del processo penale, di tenere conto del periodo che segue la comunicazione ufficiale, proveniente dall'autorità competente, dell'accusa di avere commesso un reato. Secondo. "Una volta penetrato nel nostro ordinamento, per effetto della giurisprudenza europea e con valore di fonte sovra-legislativa, il principio che collega alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo ..., una pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato, viene da sé che l'equa riparazione avrà ad oggetto **non soltanto la fase che la normativa nazionale qualifica**

'processo', ma anche le attività procedurali che la precedono, ove idonee a determinare il danno al cui ristoro è preposta l'azione". Terzo. L'art. 2, comma 2-bis censurato si discosta dalla legalità convenzionale, anzitutto perché il legislatore si è svincolato dalla nozione generale di processo, rilevante ai sensi dell'art. 6 CEDU, per ripiegare sulla qualificazione nazionale di tale istituto. In secondo luogo, perché con tale modifica che amputa il 'processo', inteso ai sensi dell'art. 6 CEDU, di una sua componente, si incide sulla previsione normativa che vieta di accogliere la domanda di riparazione se il giudizio non ha ecceduto la durata complessiva di sei anni. La conseguenza è che l'effetto negativo si determina **non solo** sulla misura della riparazione, **ma anche sulla sussistenza del relativo diritto**. È, quindi, necessario ricondurre la norma censurata alla legalità convenzionale. Con la doverosa precisazione che l'art. 6 CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, **non** impone di considerare l'intera fase delle indagini preliminari, se esse non hanno comportato la comunicazione formale dell'accusa penale, o comunque il compimento di atti, da parte dell'autorità competente, che si siano ripercossi sulla sfera giuridica della persona. In altri termini, le fasi, durante le quali l'indagato, ignaro dell'iniziativa dell'autorità giudiziaria, non ha subito alcun patimento, sono escluse dal computo del periodo rilevante ai fini della riparazione. Con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, *in parte qua*. **Inammissibile**, invece, la seconda questione relativa all'art. 2, comma 2-quater della legge impugnata. In particolare, la Corte afferma che il criterio normativo suggerito dal remittente per distinguere un'ipotesi di sospensione dall'altra, basato sulla distinzione dei periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti, appare anzitutto indeterminato, avuto riguardo soprattutto all'eterogeneità delle ipotesi di sospensione, previste dai diversi settori processuali dell'ordinamento, oltre che inadeguato alla luce delle linee direttrici della giurisprudenza europea. Infine, il giudice *a quo* anziché limitarsi ad impugnare la norma attinente al processo principale, vertente sulla sospensione per incidente di legittimità costituzionale, ha impugnato l'intera disposizione, chiedendone la declaratoria di incostituzionalità in senso indeterminato, inadeguato e comunque non costituzionalmente obbligato.

3.6. Spese di giustizia. Compensi agli ausiliari del magistrato e diminuzione di un terzo nel caso di applicazione di tariffe inadeguate: illegittimità costituzionale (sent. n. 192 del 2015). La Corte costituzionale, con la sentenza **n. 192**, depositata il **24 settembre 2015**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

Secondo il giudice remittente la norma censurata contrasta con gli art. 3 e 36 Cost., nella parte in cui dispone la riduzione dei compensi spettanti all'ausiliario del magistrato, senza che

tale previsione sia subordinata all'effettivo adeguamento periodico delle tabelle relative ai compensi spettanti agli ausiliari del giudice, previsto dall'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

La Corte costituzionale ritiene fondata la questione con esclusivo riferimento all'art. 3 Cost., *sub specie* di irragionevolezza della norma censurata. In particolare, la Corte afferma che il legislatore, con la legge di stabilità del 2014, opera "un significativo e drastico intervento di riduzione dei compensi spettanti, tra gli altri, all'ausiliario del magistrato", **senza considerare che si trattava di compensi che**, a norma dell'art. 54 del d. P.R. n. 115 del 2002, **avrebbero dovuto essere periodicamente rivalutati, adeguamento mai intervenuto da oltre un decennio**. La riduzione è, dunque, intervenuta su una base tariffaria "seriamente sproporzionata per difetto". Occorre, inoltre, tenere nel debito conto che si tratta di prestazioni tendenzialmente non ricusabili dall'interessato, il quale, in quanto pubblico ufficiale, è obbligato a svolgerle fedelmente e diligentemente. A ciò bisogna ulteriormente aggiungere le 'ricadute di sistema' di una tale disciplina che, da un lato, può favorire applicazioni strumentali o addirittura illegittime delle norme, a fini di adeguamento *de facto* dei compensi; dall'altro, comportare un allontanamento delle migliori professionalità. Proprio il non aver tenuto conto della mancata attuazione, in sede amministrativa, del vincolo di adeguamento previsto dalla fonte primaria e, quindi, la scelta legislativa di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia - pur ascrivibile alla discrezionalità legislativa nel contesto della congiuntura economico-finanziaria - effettuata senza aver riguardo a che la riduzione operi su tariffe realmente congruenti, conduce la Corte a concludere per la manifesta irragionevolezza della norma censurata, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale.

3.7. Esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello stato degli indagati, imputati o condannati per reati di evasione fiscale: manifesta inammissibilità della questione (ord. n. 162 del 2015). La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 162, **depositata il 15 luglio 2015**, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 24, comma 3 e 27, comma 2, Cost..

Secondo il giudice remittente la norma censurata, escludendo dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, viola il diritto di difesa dei non abbienti e la presunzione di non colpevolezza.

La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza: il giudice *a quo* dà conto di un provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto nella fase delle indagini preliminari, che non risulta essere stato impugnato nelle forme previste dalla legge ed è, pertanto, definitivo; nemmeno potrebbe formare oggetto di revoca, stante la sua natura giurisdizionale e l'assenza

di variazioni sostanziali delle condizioni di fatto valutate al momento della deliberazione. Comunque, il remittente ha ommesso qualsiasi considerazione circa l'ammissibilità della procedura di revoca intrapresa, che pure rappresenta condizione essenziale di rilevanza e tempestività della questione sollevata. In definitiva, sussistono molteplici profili di inammissibilità dovuti alla carente descrizione della fattispecie concreta cui consegue l'impossibilità di apprezzare la rilevanza della questione sollevata.

Il redattore: Maria Meloni

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo